

Allegato H (Accordo del 5 marzo 2018)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Premesso che:

- il Fondo Bilaterale costituito in Wind Telecomunicazioni (l'Associazione o il Fondo) ha garantito un'assistenza sanitaria a tutti i dipendenti realizzando in tal modo una copertura "universale", anche per i familiari a carico
- questo modello rappresenta un elemento di valore anche all'interno di un sistema di relazioni industriali orientato alla prevenzione dei conflitti ed allo sviluppo di esperienze bilaterali
- i poteri assegnati agli organi del Fondo consentono di definire le prestazioni rese dal fondo in maniera coerente con le specifiche necessità della popolazione aziendale
- la diffusione di questa esperienza è considerata funzionale al processo di integrazione ed alla crescita del senso di appartenenza delle risorse

Premesso quanto sopra le Parti concordano quanto segue:

1. Statuto e Regolamento

1.1. In considerazione dell'avvenuta fusione per incorporazione di Wind Telecomunicazioni S.p.A. in H3G S.p.A., le Parti hanno esaminato e discusso le modifiche allo Statuto e al Regolamento dell'Associazione che, per effetto delle modifiche predette, ha assunto la denominazione sociale di "Fondo Solidarietà Wind Tre" (F.S.W.T. o FSWT). Queste variazioni sono state sottoposte al consiglio di amministrazione dell'Associazione.

1.2. Per quanto sopra le Parti hanno confermato e concordato quanto segue:

- Lo Statuto viene modificato agli artt. 1, 2, 5, 6, 8, 13, 17, 22
- Il Regolamento viene modificato dall'art. 1 all'art. 19 e dall'art. 21 all'art. 27

1.3. Le Parti si danno atto che lo Statuto e Regolamento del FSWT, attualmente in vigore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

1.4. Resta inteso che le richieste di rimborso relative a documenti di spesa con data anteriore all'efficacia del nuovo Statuto e del nuovo Regolamento, sono state esaminate prendendo a riferimento la precedente normativa.

2. Beneficiari

2.1. Considerate le finalità dell'associazione Fondo di Solidarietà Wind Tre e la natura solidaristica della stessa, le parti confermano che tutti i dipendenti dei soci sostenitori di cui all'articolo 5.1. lettere a), b), c) e d) dello Statuto acquisiscono automaticamente (in conseguenza della costituzione del rapporto di lavoro) la qualifica di socio beneficiario del Fondo e le obbligazioni e prerogative connesse.

2.2. Sulla base di quanto disposto dallo Statuto i dipendenti di Wind Tre S.p.a., già dipendenti di H3G S.p.A., nonché di dipendenti di Wind Tre Italia S.p.A., 3lettronica Industriale S.p.A, inquadrati, secondo l'art. 2095 c.c., nelle categorie di impiegato e quadro, sono entrati a far parte del Fondo a partire dal 1° gennaio 2018.

2.3. I dipendenti di Wind Tre S.p.A., già dipendenti di ENEL, iscritti al Fisce hanno chiesto il passaggio al Fondo di Solidarietà Wind Tre, alle medesime condizioni previste per gli altri dipendenti e con

decorrenza dal 1° gennaio 2018, fermo restando che questa opzione è stata esercitata entro il 31.12.2017, subordinatamente alla loro cancellazione dal Fisde.

- 2.4. Senza che ciò comporti oneri a carico dei rispettivi soci sostenitori, potranno aderire al Fondo di Solidarietà, alle condizioni e con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento, anche i coniugi, le persone unite civilmente o i conviventi di fatto (ex L. n. 76/2016) con un socio beneficiario, dipendente di un socio sostenitore, e che non siano fiscalmente a carico.
- 2.5. Per quanto concerne i pensionati, il Consiglio di Amministrazione dovrà monitorare con cadenza almeno semestrale l'andamento delle entrate e delle uscite relative a questa categoria di soci, analizzando l'incidenza percentuale delle stesse sul bilancio complessivo del Fondo, formulando alle Parti firmatarie del presente accordo eventuali proposte di modifica nel caso in cui venissero rilevate situazioni che possano compromettere la stabilità economica del Fondo.
- 2.6. In ogni caso, qualora dovesse verificarsi un risultato di gestione netto annuale complessivo negativo unitamente ad un disavanzo (entrate - uscite al lordo dei costi operativi e al netto dei proventi finanziari) attribuibile al solo comparto pensionati, gli stessi non potranno più richiedere/mantenere l'adesione al Fondo a decorrere dal mese di gennaio dell'anno successivo a quello relativo all'approvazione del bilancio con risultato di gestione netto negativo unitamente ad un disavanzo del comparto pensionati (es. un risultato di gestione netto negativo unitamente ad un disavanzo del comparto pensioni nell'anno X, fa venire meno la possibilità di iscriversi a decorrere dall' 1.1 dell'anno x+2); rimane comunque fermo il diritto alle prestazioni per tutti i periodi residuali in cui permane l'iscrizione, secondo le modalità stabilite nel Regolamento.

3. Contribuzione

3.1. Ai fini del perseguimento delle finalità assistenziali del Fondo:

- a) i soci sostenitori si obbligano a versare ad esso solo ed esclusivamente per ogni rispettivo socio beneficiario (dipendente) di cui all'art. 5.2, lettere a), b) e c) dello Statuto attualmente in vigore, un contributo pari, al 1,16% della retribuzione globale lorda del socio beneficiario predetto; a far data dal mese di Aprile 2018, la quota di contribuzione al Fondo a carico dei Soci Sostenitori di cui all'art. 5.1, lett. a) e b) dello Statuto sarà fissata nella misura di 1,45% della retribuzione globale lorda del socio beneficiario predetto.
- b) Ogni socio beneficiario di cui all'art. 5.2, lettere a), b) ,c) dello Statuto attualmente in vigore, dovrà versare un contributo pari alla 0,58% della propria retribuzione globale lorda; dal mese di luglio 2018, la quota di contribuzione a carico dei Soci Beneficiari di cui all'art. 5.2, lett. a), b) sarà fissata nella misura di 0,725% della propria retribuzione globale lorda.
- c) Nel caso in cui il socio beneficiario di cui al presente art. 3.1, lettera b), richieda le prestazioni anche per il coniuge/convivente di fatto/persona unita civilmente non a carico (entro i limiti previsti al punto 1 bis dell'art. 2 del Regolamento attualmente in vigore) dovrà farne richiesta secondo le modalità previste dal Regolamento. In questo caso il contributo dovuto sarà pari al 2,32% (0,58% per se stesso + 1,74% per il coniuge/convivente di fatto/persona unita civilmente) della propria retribuzione globale lorda; dal mese di luglio 2018, la quota di contribuzione a carico dei Soci Beneficiari di cui all'art. 5.2, lett. a) e b) sarà pari al 2,465% (0,725% per se stesso + 1,74% per il coniuge/convivente di fatto/persona unita civilmente) della propria retribuzione globale lorda.
- d) Ogni socio beneficiario di cui all'art. 5.2 lettera d) dello Statuto attualmente in vigore, per avere diritto alle prestazioni del FSWT, dovrà versare direttamente allo stesso, un contributo annuale pari al 2,17% del reddito da pensione risultante dall'ultimo modello CU rilasciato e relativo a redditi percepiti per l'intero anno di riferimento, con le modalità e i tempi specificati nel

Regolamento del FSWT e nella modulistica. Qualora non sia ancora disponibile il suddetto modello CU, la quota di contribuzione annuale dovrà essere calcolata prendendo come riferimento i redditi da lavoro dipendente come risultanti dall'ultima CU rilasciato e relativo a redditi percepiti per l'intero anno di riferimento, con le modalità e i tempi specificati nel Regolamento del FSWT e nella modulistica.

- 3.2. I contributi a carico delle società soci sostenitori e dei soci beneficiari di cui all'art. 5.2, lettere a), b) e c) dello Statuto attualmente in vigore saranno calcolati, per cassa, sulla retribuzione globale lorda di ciascuno dei soci beneficiari predetti.
- 3.3. Le Parti confermano e comunque dispongono che, per le finalità del FSWT, le contribuzioni sopra definite non assumano rilevanza né ai fini del trattamento di fine rapporto né a quelli di qualsiasi altro istituto pertinente al rapporto di lavoro subordinato dei soci beneficiari di cui all'art. 5, lettera a), b) e c) dello Statuto.
- 3.4. Le Società soci sostenitori effettueranno mensilmente, in occasione della liquidazione delle competenze, salvo conguaglio ove occorra, la trattenuta dei contributi a carico dei soci beneficiari di cui all'art. 5 lett. a), b) e c) dello Statuto attualmente in vigore (compreso l'eventuale trattenuta per il coniuge/convivente di fatto/persona unita civilmente rientrante in quanto stabilito al punto 1 bis dell'art. 2 del Regolamento), dalle competenze di questi e provvederanno a versarli, unitamente ai propri, al Fondo.

4. Prestazioni

- 4.1. Le spese relative al funzionamento degli Organi dell'Associazione sono a carico del bilancio dell'Associazione stessa, con esclusione di tutte quelle inerenti ai flussi amministrativi.
- 4.2. Le prestazioni sanitarie per le quali il Fondo garantirà un rimborso delle spese sostenute dai soci beneficiari sono indicate nel Regolamento e nelle tabelle attualmente in vigore; per la gestione di queste attività il Fondo si avvarrà di un operatore specializzato.
- 4.3. Oltre a questo il Fondo garantirà un'integrazione economica, al termine del periodo a retribuzione ridotta previsto dal CCNL, ai soci affetti dalle seguenti gravi patologie, previa verifica della relativa documentazione da parte del Comitato Tecnico Direttivo e del suo consulente medico:

- trattamento di emodialisi
- morbo di Cooley
- neoplasie
- situazioni che per prospettive prognostiche siano assimilabili a quelle precedentemente indicate

5. Disposizioni finali

- 5.1. In considerazione della necessità di garantire modalità di assistenza sempre più efficienti e coerenti con le esigenze dei soci, le parti hanno istituito una commissione bilaterale composta da 12 membri con l'obiettivo di avanzare proposte di modifica relativamente alla struttura ed alle modalità operative del Fondo, qualora necessario.
- 5.2. Le parti danno incarico alla Commissione sopra indicata di proporre alle stesse eventuali ulteriori proposte di regolamentazione riguardante le varie fattispecie di sospensione del rapporto di lavoro e le relative conseguenze in termini di contribuzione e di prestazioni del Fondo al fine di avviarne successivamente l'operatività.
- 5.3. Nel caso in cui vengano istituite, dalla legge, da provvedimenti amministrativi o dal CCNL, forme di assistenza sanitaria coincidenti, in tutto o in parte, con quanto previsto dal presente accordo, le parti torneranno ad incontrarsi per valutare le conseguenze sul Fondo ed eventuali modifiche idonee a garantirne la continuità operativa.